



**REPUBBLICA ITALIANA**

*In nome del Popolo Italiano*

Il Tribunale di Firenze, Seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Liliana Anselmo, ha pronunciato

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta il 17.6.2009 e segnata dal N° 10814 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2009, promossa da **PUBLIACQUA S.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dall'avv. Sarah Fontana e dall'avv. Andrea Grazzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, Via Bonifacio Lupi 11, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a sanzione

**OPPONENTE**

**CONTRO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**, in persona del Presidente p.t. a ciò autorizzato con Atto dirigenziale nr. 3744/09, rappresentata e difesa dall'Avvocatura della Provincia di Firenze ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio della predetta in Firenze, Via De' Ginori nr. 10, come da mandato in calce all'atto di opposizione

**OPPOSTA**

**E**

**AUTORITA' di AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AATO nr. 3 Medio Valdarno**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Giovanni Del Vecchio, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Farnetani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via dei Conti 3, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

**OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione nr. 1258 del 14.4.2009**

**CONCLUSIONI**

**PER L'OPPONENTE:** *Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze IN TESI accertare e*

ALLEGATO



*dichiarare che Publiacqua non è tenuta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico in favore della Provincia di Firenze e per l'effetto revocare ed annullare l'ingiunzione fiscale nr. prot. 1258 del 14.4.2009 del Dirigente della Direzione Mobilità della Provincia di Firenze e condannarla alla restituzione degli importi medio tempore versati da Publiacqua, in esecuzione spontanea dell'ingiunzione fiscale predetta, oltre interessi legali; IN IPOTESI accertare e stabilire in contraddittorio con l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale 3 Medio Valdarno la giusta misura del canone di occupazione di suolo pubblico dovuta da Publiacqua; Vinte le spese di giudizio.*

**PER L'OPPOSTA:** *Dichiarare inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ingiunzione fiscale della Provincia di Firenze e per l'effetto riconoscere il pagamento di quanto dovuto a favore della stessa, oltre agli interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dal 1.1.dell'anno in cui sono state accertate e per ciascun anno di omesso versamento (dal 2004 al 2008); con vittoria di spese di lite.*

**Per l'AUTORITA' di AMBITO Territoriale Ottimale AATO nr. 3 Medio Valdarno:** *accogliere la domanda proposta da Publiacqua spa e per l'effetto annullare e/o riformare l'ordinanza ingiunzione opposta; con vittoria di spese ed onorari.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società **PUBLIACQUA s.p.a.**, quale gestore dal 1.1.2002 delle reti di acquedotto e fognatura nell'interesse dei Comuni Consorziati nell'AATO 3 Medio Valdarno<sup>1</sup>, propone opposizione avverso l'ingiunzione fiscale (adottata ai sensi di quanto previsto dal RD 639/1910 e art. 36 co. D.lgvo 248/2007) mediante la quale la Provincia di Firenze le ha ordinato (con atto notificato l'11.5.2009) il pagamento della somma di euro 286.380,20 a titolo di canone COSAP non versato per le annualità 2004/2005/2006/2007/2008 per l'occupazione del suolo pubblico provinciale costituito, nella specie, dalla rete stradale della Provincia di Firenze.

Publiacqua s.p.a. precisa di aver effettuato, con riserva di ripetizione, il pagamento dei canoni COSAP richiesti per evitare di incorrere nelle sanzioni di legge; sostiene tuttavia di essere esente dal pagamento del canone concessorio per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi per la ricorrenza delle ipotesi di

<sup>1</sup> La legge 5.1.1994 nr. 36 c.d. legge Galli ha istituito il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, definiti con Legge Regionale Toscana 21.7.1995 nr. 81. L'Autorità locale costituita in attuazione della legge Galli – che svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla attività di gestione del servizio idrico integrato e che è esclusa dallo svolgimento di ogni attività attinente alla gestione del servizio - è l'AATO 3.



cui alle lettere A)<sup>2</sup> e E)<sup>3</sup> del Regolamento Provinciale del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - COSAP; tale interpretazione, aggiunge la Publiacqua, è ritenuta corretta anche dall'Autorità d'Ambito AATO3, la quale, contattata a riguardo e convenuta nel presente giudizio (la quale, costituendosi, si è associata alle considerazioni di Publiacqua), si è espressa affermando che: *“la Publiacqua spa è il soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Medio Valdarno...in quanto tale.. ed in base alla convenzione di affidamento, nonché a quanto previsto dalla normativa di settore.....sembra evidente che il canone in oggetto NON possa essere addebitato a Publiacqua spa con riferimento alle occupazioni aventi ad oggetto quei beni di proprietà degli enti locali...in tali ipotesi, trattandosi di occupazioni pre-esistenti alla attuale gestione del servizio ed aventi ad oggetto beni demaniali...non può non valere l'esenzione disposta dall'art. 237 lettera A del Regolamento con riguardo alle occupazioni effettuate dai Comuni.*

Si sostiene, dunque, a fondamento dell'opposizione che:

**A) L'art. 27 lett. A) del Regolamento provinciale in materia COSAP** (in coerenza con quanto previsto dall'art. 49 lett. A del dlgo 507/1993) esenti dal pagamento del canone quelle *“occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi”*; ciò in quanto le reti di acquedotto e fognatura affidate a Publiacqua sono state realizzate dai Comuni, per cui i beni appartengono al demanio pubblico del Comune; allo stesso modo l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla soc. Publiacqua escluderebbe che Publiacqua si possa qualificare *“la titolare dell'atto di concessione o autorizzazione”*, in quanto la stessa non è, né in via originaria né per effetto di subentro, concessionaria di suolo pubblico ma è mero gestore, ovvero soggetto sul quale non è possibile far gravare il pagamento della COSAP; l'AATO 3 – una volta istituito un Consorzio tra Comuni per esercitare in forma associata le

<sup>2</sup> Art. 49 del D.lgvo 15.11.1993 nr. 507 lett. A) *“sono esenti le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”*. Art. 27 del Regolamento Provinciale rubricato “esenzioni dal pagamento del canone” prevede alla lettera A) *“occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del TU delle imposte sui redditi, approvato con RD 917/1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'Ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto”*

<sup>3</sup> Art. 49 d.lgvo 15.11.1993 nr. 507 lett. E) = *“le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima”*; Art. 27 del Regolamento Provinciale lett. E) *“occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione”*.



funzioni attinenti il servizio idrico integrato – ha individuato nella società per azioni a prevalente capitale pubblico locale il modello gestionale di organizzazione del servizio idrico integrato ed è a tale scopo che venne costituita la Publiacqua s.p.a.. si precisa altresì che la medesima svolge la sua attività nell'esclusivo interesse dei Comuni che ne posseggono la quota di controllo assoluto (60%) ed è soggetta ai poteri di indirizzo e di controllo spettante agli organi dell'AATO3 e può effettuare investimenti in conformità alle indicazioni del Piano di Ambito approvato dall'assemblea dei Comuni dell'AATO3. Conseguentemente la Publiacqua, al di là della natura formalmente privata come s.p.a., è equiparabile ad un ente pubblico che persegue fini pubblici. L'occupazione del suolo pubblico riferibile a Publiacqua s.p.a., conclude parte attrice, è quindi da imputare direttamente ai Comuni, così rientrando nell'ipotesi di esenzione di cui alla lettera A) dell'art. 27 del Regolamento provinciale.

**B) l'art. 27 lett. E) del regolamento provinciale in materia COSAP** (già art. 49 lett. E del dlgs 507/1993) esenti la Publiacqua dal pagamento della COSAP poiché “si tratta di occupazione del suolo pubblico con impianti adibiti a servizi pubblici per i quali è prevista, nell'atto di concessione o successivamente, la loro devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima”; parte attrice richiama l'art. 30 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato (che regola il rapporto tra Publiacqua e l'AATO3 Medio Valdarno) la quale norma dispone che alla scadenza del contratto per l'espletamento del servizio o in caso di risoluzione dello stesso “*tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità di Ambito o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al gestore devono essere restituite gratuitamente all'Autorità di Ambito in normale stato di manutenzione*”; la norma in questione, si sostiene che, oltre a confermare la proprietà comunale degli impianti, indichi che alla società Publiacqua è stata affidata la sola detenzione delle opere impiantistiche, di cui si prevede la restituzione ai proprietari-enti pubblici.

0o0o0

La prima udienza di comparizione, fissata per il 6.11.2010, veniva rinviata al 13.7.2010 ove, verificata la mancata costituzione in giudizio della Provincia di Firenze, il giudice ne dichiarava la contumacia e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2011; in data 22.7.2010 la



Provincia di Firenze depositava istanza di rimessione in termini, sostenendo di non aver avuto dalla cancelleria comunicazione del rinvio dell'udienza di comparizione; veniva fissata apposita udienza per la decisione sull'istanza di rimessione in termini al 7.6.2011, al termine della quale il giudice si riservava la decisione unitamente all'emissione della sentenza.

La Provincia di Firenze, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attrice.

La causa veniva trattenuta in decisione successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.9.2011; con ordinanza del 1.10.2012 la causa è stata rimessa sul ruolo perché la Provincia possa depositare le Circolari del Ministero delle Finanze nr. 32/2000 del 28.2.2000 e quella nr. 1/DF del 20.1.2009, rilevanti ai fini del decidere.

Il detto deposito è stato effettuato in cancelleria in data 5.10.2013

A seguito del trasferimento ad altra sezione del Tribunale, per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale di Firenze nr. 184 del 24.12.2012, la causa è stata poi assegnata all'odierno giudice; sono stati assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 190 c.p.c. con termine dall'udienza del 28.5.2013.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### Sull'istanza di rimessione in termini formulata dalla Provincia di Firenze

La Provincia di Firenze non risulta aver ricevuto dalla cancelleria biglietto con il quale veniva informata dello spostamento dell'udienza dal 5.11.2009 al 13.7.2010 per impedimento del giudice, in congedo straordinario; tale rinvio DI UFFICIO (che non può qualificarsi come rinvio c.d. discrezionale disposto ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. comportante lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto alla nuova data fissata per la prima udienza, come l'art. 166 c.p.c. prevede con apposito richiamo al comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c.) non escludeva comunque l'onere per la cancelleria di avvisare la Provincia di Firenze della successiva udienza.

Questa, peraltro, si è costituita in giudizio formalmente – e per gli effetti va revocata la dichiarazione di contumacia - senza formulare domande riconvenzionali o chiamate di terzo, per cui la stessa non è incorsa in alcuna decadenza rispetto alla quale la mera revoca della contumacia comporti la restituzione in termini.



*In via preliminare*

L'opposizione della società attrice è ammissibile, nonostante non abbia impugnato il Regolamento Provinciale di disciplina del COSAP approvato con Decreto Provinciale nr. 176 del 27.10.2003, in attuazione del quale l'ingiunzione fiscale è stata emessa; ciò sulla semplice considerazione che la presente causa ha ad oggetto la sussistenza o meno del credito in relazione al quale, però, la P.A. non esercita un potere amministrativo; è noto che la Corte costituzionale con la sentenza 14 marzo 2008 n. 64, nell'affermare la natura non tributaria del canone quale corrispettivo per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) ha precisato che spettano alla cognizione del giudice ordinario le vertenze meramente patrimoniali.

*Premessa*

Il Cosap è stato introdotto nell'ordinamento della finanza locale dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, legge recante il riordino della disciplina dei tributi locali, emanato in attuazione di delega conferita al governo dall'art. 3, commi 143, lett. e), n. 2, e 149, lett. h), della L. 23 dicembre 1996, n. 662; in particolare è prevista l'abolizione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubblici (Tosap), di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed all'art. 5 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e la contestuale attribuzione alle Province ed ai Comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio indisponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone, commisurato alle esigenze del loro bilancio, al valore economico delle aree, all'entità del sacrificio imposta alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all'aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi.

Il D.Lgs. n. 446 del 1997, cit., dunque, da un lato, con l'art. 51, comma 2, lett. a), ha abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, la Tosap, e, dall'altro, con l'art. 63, ha stabilito che Province e Comuni, con appositi atti regolamentari, possano *"prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio e patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati attrezzati"*, nonché di *"aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge"*, ed altresì di *"tratti di strade statali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti"* sia assoggettata, anche quando abusiva, al pagamento di un canone di concessione



determinato, sulla base di una tariffa prestabilita, "con riferimento alla durata dell'occupazione" e maggiorabile "di eventuali oneri di manutenzione derivanti" dall'occupazione stessa.

Il quadro normativo delineato è stato modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, entrata in vigore il 1 gennaio 1999 (art. 83), che, mentre, per un verso, con disposizione contenuta nell'art. 31, comma 14, ha sancito l'abrogazione della lett. e) del comma 143 dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e della lett.a) del comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e cioè delle norme recanti l'abolizione della Tosap, ed ha mantenuto, quindi, in vita tale tributo, per un altro, invece, con specifica disposizione risultante dal comma 20 del ripetuto art. 3, sostituendo l'art. 63 del ridetto D.Lgs. n. 446 del 1997, ha stabilito che "i comuni possono", adottando appositi regolamenti, "escludere l'applicazione nel proprio territorio della Tosap", e, in alternativa all'applicazione di tale tributo, "prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, degli spazi e delle aree" elencati nella norma sostituita debba essere assoggettata ad un canone di concessione (Cosap) determinato in base a tariffa.

In particolare, l'oggettiva differenza fra Tosap e Cosap e' segnata dalla diversità del titolo che ne legittima l'applicazione, da individuarsi, rispettivamente, per la prima nel fatto materiale dell'occupazione del suolo, e per il secondo in un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale di detto suolo.

### Nel merito

L'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nell'attribuire ai Comuni ed alle Province potestà regolamentare in ordine alla occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, stabilisce, al secondo comma, lett. f), che, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il regolamento (comunale o provinciale) deve prevedere *"un canone determinato forfettariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale..... 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale della Provincia; 3) in ogni caso*



*l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti<sup>4</sup> di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi?*

La questione di diritto sottoposta all'esame del Tribunale è, dunque, quella di stabilire se la società attrice possa essere inclusa nel novero dei soggetti in favore dei quali l'art. 27 del Regolamento Provinciale alla lettera A) (che tratta dell'esenzione di carattere oggettivo) e alla lettera E) (che riguarda le esenzioni di carattere soggettivo) prevede l'esenzione dal pagamento [per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o qualsiasi altro impianto o manufatto].

A tale riguardo va precisato che già con Circolare nr. 1/DF del 20.1.2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiariva non solo la natura di entrata patrimoniale della COSAP (prevista in alternativa alla TOSAP) come "corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici", ma soprattutto affermava che "ciascuna società che fruisce a qualunque titolo delle infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse DEVE corrispondere direttamente al Competente ente locale gli importi dovuti a titolo di Tosap o di Cosap calcolati sulla base del numero delle proprie utenze".

La stessa Circolare precisa che non solo i soggetti titolari delle infrastrutture che occupano materialmente il suolo pubblico ma anche quei soggetti che contestualmente utilizzano le strutture di titolarità altrui ma che occupano il suolo pubblico, seppure in via mediata, sono tenuti al pagamento; il presupposto principale della COSAP viene individuato nell'occupazione della rete viaria dell'ente pubblico [quale bene appartenente al Demanio e/o al patrimonio indisponibile dello stesso] da parte di azienda erogatrice di pubblico servizio con contestuale sottrazione del bene all'uso generale della collettività [prescindendo dal fine, egoistico o pubblico, perseguito].

Il gestore Publiacqua spa è concessionario del servizio idrico pubblico UNICO e INTEGRATO e per funzionare si serve delle infrastrutture idriche insistenti sul demanio del Comune ed in proprietà di questo; allo stesso tempo tali

<sup>4</sup> Ovvero abusive ex art. 18 comma 2 del regolamento della Provincia di Firenze conformemente alla lettera della norma di cui all'art. 63 co. 2 lett. g) del citato d.lgvo che, nel regolamentarle, considera permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.



infrastrutture occupano in modo permanente una parte del territorio provinciale in coincidenza con la rete stradale, ovvero con il suo il c.d. patrimonio indisponibile.

La mancanza di atti espressi di concessione o autorizzazione rilasciati in capo al soggetto gestore (piuttosto che al Comune e/o al Consorzio) non vale né ad escludere l'assenza dell'uso da parte di questi, né ad affermare la esenzione dal pagamento del canone. Ciò in quanto *il presupposto impositivo non sussiste solo quando il suolo occupato non è "pubblico" (S.S.UU. n. 1611/07), ovvero non è soggetto a servitù pubblica, oppure quando l'occupante è lo stesso ente territoriale, nel cui demanio o patrimonio indisponibile rientra il bene occupato, sia se detto bene consista o sia compreso in recinti o manufatti edilizi già sottratti all'uso più comune e stabilmente adibiti allo svolgimento esclusivo di determinate attività (cfr Cassazione Civile, n° 19481/09).*

Poiché nel caso in esame il soggetto occupante NON è la Provincia (nel senso che non vi è coincidenza soggettiva pubblica tra l'occupante (o suo concessionario) e il titolare del bene occupato rientrante per destinazione impressa dal codice civile nel patrimonio indisponibile della Provincia", ne consegue la debenza del canone da parte della Publiacqua, concessionaria del servizio comunale nei confronti della Provincia di Firenze.

E non vi sono dubbi che Publiacqua s.p.a. sia un concessionario del servizio pubblico unico e integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue)<sup>5</sup> che utilizza le infrastrutture idriche che occupano non solo il demanio del Comune ma anche quello della Provincia (proprio in coincidenza con la rete stradale dell'ente); la detta società gestisce il servizio idrico integrato e la mancanza di atti espressi di concessione o autorizzazione rilasciati in capo al soggetto gestore NON la esclude dall'obbligo del pagamento.

Difatti se nella Circolare del 2000 il Ministero sottolinea che "*i soggetti tenuti al pagamento del canone devono essere esclusivamente individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, vale a dire quelle nei cui confronti vengono rilasciati gli atti amministrativi che consentono l'occupazione*" significa che al di là di quelle ipotesi nelle quali vi è una formale concessione o autorizzazione (v. art. 5 e

<sup>5</sup> Che si tratti di servizio pubblico non si dubita: l'art. 23 comma del Regolamento Provinciale definisce Pubblici Servizi quelli in diretto contatto con l'utenza privata; la Circolare nr. 32/E del 28.2.2000 afferma che "ai fini COSAP deve intendersi per utente colui che in forza di formale atto giuridico instaura con la società erogatrice il rapporto di fornitura del servizio"



7 del Regolamento Provinciale) rilasciata dalla Provincia, ciò che rileva è l'occupazione che in concreto si effettua.

**Sulle esenzioni di cui alle lettere A) e E) dell'art. 27 Regolamento Provinciale**

L'esenzione di carattere oggettivo (lett.A) presuppone che l'attività svolta sia connotata da finalità specifica di "assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica, ricreativa e sportiva"; poiché la Publiacqua, sebbene svolga un servizio pubblico in vantaggio dell'utente, riceve una controprestazione economica da questo costituita dal pagamento del prezzo del servizio che compensa il rischio di gestione ed il costo dello stesso (ciò è previsto dall'art. 27 della stessa Convenzione di gestione del servizio idrico integrato con riferimento al pagamento delle imposte, delle tasse, canoni, diritti e altro onere fiscale e lo contraddistingue dall'istituto dell'appalto); la finalità ECONOMICA (non necessariamente lucrativa) è evidente e la stessa collide con le finalità (altruistiche) che sono previste dalla norma.

L'esenzione di carattere soggettivo (lett. E) è prevista per le occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione.

Tale esenzione richiede, pertanto, che sia previsto - o al momento della concessione o al suo termine - che i beni e gli impianti adibiti e finalizzati all'esercizio del servizio pubblico (reti idriche) da parte di Publiacqua vengano devoluti gratuitamente a favore dell'ente provinciale (c.d retrocessione gratuita); invece nel caso in esame non è previsto che al termine della concessione gli impianti si devolvino a favore della Provincia bensì a favore dei Comuni di riferimento<sup>6</sup>.

0o0o0

Sulla domanda formulata IN IPOTESI da parte attrice, circa la rideterminazione da parte dell'A.G. dell'esatto canone dovuto, si osserva che la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 32/E del 28.2.2000

---

<sup>6</sup> Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla parte attrice (Cass. Sez. civ. V, 12.9.2012 nr. 15247) riguarda un caso diverso dallo specifico in quanto in quello la Provincia di Catania non aveva ancora disciplinato la materia con proprio atto regolamentare (in attuazione alla facoltà riconosciuta dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446), per cui la Suprema Corte ha richiamato la sola norma di cui al D.lgvo 507/1993 art. 49 lett. e), mentre nel caso de quo la Provincia di Firenze ha adottato specifico regolamento.



prevede come UNICA modalità di determinazione del canone quella che risulta dall'applicazione dell'art. 63 co. 2 lett. F) d.lgvo 446/1997, ovvero nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa stabilita per il Cosap Comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo Ambito Territoriale, ovvero nella Provincia.

Criterio che è stato seguito dalla Provincia e i cui risultati non sono stati seriamente contestati in questa sede.

Sulle spese

Le spese processuali seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attrici, conferma l'ingiunzione fiscale opposta, riconosce la legittimità del pagamento avvenuto perché dovuto a favore della Provincia; sono dovuti gli interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dal 1.1.dell'anno in cui sono state accertate e per ciascun anno di omesso versamento (dal 2004 al 2008).

Pone le spese processuali della Provincia di Firenze a carico dell'attrice e le liquida secondo i criteri di cui al DM 55/2014 in euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre spese vive, iva, cpa, se dovuti, e rimborso forfettario del 15%.

Le spese processuali dell'AATO3 - AUTORITA' di AMBITO Territoriale Ottimale - Medio Valdarno sono compensate.

Firenze 29.9.2014

*Il giudice*

*Liliana Anselmo*

